SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIV LEGISLATURA —

N. 2674

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle comunicazioni (GASPARRI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 DICEMBRE 2003

Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, recante disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	5
Testo del decreto-legge	»	6

Onorevoli Senatori. – La Corte costituzionale, con sentenza n. 466 del 20 novembre 2002, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ha affermato che la data del 31 dicembre 2003 «offre margini temporali all'intervento del legislatore per determinare le modalità della definitiva cessazione del regime transitorio».

Il 2 dicembre 2003 il Senato ha approvato in via definitiva la legge di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana Spa. La legge contiene, tra le altre disposizioni che regolano l'intera materia, all'articolo 25, la disciplina sull'accelerazione ed agevolazione della conversione delle trasmissioni televisive alla tecnica digitale terrestre che, secondo quanto stabilito dall'articolo 2-bis, comma 5, del decretolegge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, dovrà definitivamente avvenire entro l'anno 2006. In base a quanto previsto, fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale e, dunque, nella fase di avvio della nuova tecnologia digitale terrestre, in cui coesisteranno i programmi analogici e quelli digitali, il limite del 20 per cento del numero dei programmi irradiati da ciascun soggetto è calcolato sul numero complessivo dei programmi diffusi sia in tecnica analogica che in tecnica digitale, purchè questi ultimi coprano il 50 per cento della popolazione e non siano replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica.

Il Presidente della Repubblica, con messaggio del 15 dicembre 2003, ha chiesto, a norma dell'articolo 74, primo comma, della Costituzione, una nuova deliberazione del Parlamento in ordine alla legge approvata.

Nel proprio messaggio il Capo dello Stato dà tuttavia atto che la legge si fa carico del problema posto dal Giudice delle leggi, secondo cui per poter considerare maturate le condizioni del diverso assetto derivante dall'espansione della tecnica di trasmissione digitale terrestre e, quindi, per poter giudicare superabile il termine del 31 dicembre 2003, deve necessariamente ricorrere la condizione che sia intervenuto un effettivo arricchimento del pluralismo derivante da tale espansione. A tale fine è infatti prevista l'attivazione, entro il 31 dicembre 2003, di reti televisive digitali terrestri ed è preordinato l'obbligo, in particolare, a carico della concessionaria del servizio pubblico, di predisporre impianti che consentano il raggiungimento del cinquanta per cento della popolazione entro il 1º gennaio 2004 e del settanta per cento entro il 1º gennaio 2005.

Nello stesso messaggio, il Presidente della Repubblica, nel richiamare quella parte della decisione della Corte costituzionale in cui si prefigura un intervento del legislatore entro il 31 dicembre 2003, indica il 1º gennaio 2004 come *dies a quo* non già di un regime transitorio, ma dell'attuazione delle modalità di cessazione del regime medesimo, attuazione della quale è necessario indicare un *dies ad quem*.

Il Parlamento dovrà quindi riesaminare il disegno di legge, sia pure con riferimento ai rilievi del Capo dello Stato. È tuttavia da escludere, data la sospensione dei lavori parlamentari per le festività natalizie e di fine d'anno, che la nuova deliberazione possa intervenire entro il termine del 31 dicembre 2003.

Ricorrono quindi le ragioni straordinarie di necessità ed urgenza per determinare, nel ter-

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mine indicato, le modalità di cessazione del regime transitorio.

Tali modalità prevedono l'affidamento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del compito di svolgere, entro il 30 aprile 2004, un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri, allo scopo di accertare:

- *a)* la quota di popolazione raggiunta dalle nuove reti digitali terrestri;
- b) la presenza sul mercato dei decoder (decodificatori del segnale digitale terrestre) a prezzi accessibili;
- c) l'effettivo aumento di programmi diversi da quelli diffusi in tecnica analogica, con corrispondente aumento di pluralismo.

Entro trenta giorni dal compimento di tale indagine l'Autorità invia una relazione al Governo ed alle competenti Commissioni parlamentari riferendone i risultati. Nel caso in cui l'indagine conduca ad un esito negativo, nel senso che non si siano verificate le condizioni necessarie per un effettivo ar-

ricchimento di pluralismo, l'Autorità adotta i provvedimenti già previsti dalla legge n. 249 del 1997 ed espressamente richiamati nel presente decreto-legge, consistenti nelle misure necessarie per eliminare o impedire il formarsi di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo, con possibilità di ordine di rimozione degli effetti ed, addirittura, di misure che possono incidere sulla struttura dell'impresa.

Fino alla data di adozione da parte dell'Autorità di queste deliberazioni, è previsto che le emittenti che superano i limiti *antitrust* fissati dalla legge n. 249 del 1997 possano proseguire l'esercizio delle reti eccedenti e che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo continui ad avvalersi di risorse pubblicitarie su tutte le proprie reti analogiche e digitali.

Il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato e pertanto non si provvede a redigere la relazione tecnica.

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. È convertito in legge il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, recante disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249.
- 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2003.

Disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

Considerato che la legge «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana Spa nonchè delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» è stata approvata in via definitiva dal Senato della Repubblica in data 2 dicembre 2003;

Considerato che, in data 15 dicembre 2003, il Presidente della Repubblica ha chiesto alle Camere, con messaggio motivato, a norma dell'articolo 74, primo comma, della Costituzione, una nuova deliberazione in ordine alla predetta legge, a lui trasmessa in data 5 dicembre 2003;

Considerata la sospensione dei lavori della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per le festività natalizie e di fine d'anno, nonché i tempi previsti dai regolamenti parlamentari per procedere alla nuova deliberazione in ordine alla predetta legge;

Considerato che il paragrafo 11, penultimo capoverso, delle considerazioni in diritto della sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 20 novembre 2002 così stabilisce: «D'altro canto, la data del 31 dicembre 2003 offre margini temporali all'intervento del legislatore per determinare le modalità della definitiva cessazione del regime transitorio di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 249 del 1997»;

Considerata l'impossibilità dell'entrata in vigore della legge di assetto del sistema radiotelevisivo alla data del 31 dicembre 2003;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di un intervento legislativo che entro quella data determini le modalità di definitiva cessazione del regime transitorio; XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Modalità di definitiva cessazione del regime transitorio)

- 1. L'Autorità per le le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 aprile 2004, svolge un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare:
- a) la quota di popolazione raggiunta dalle nuove reti digitali terrestri;
 - b) la presenza sul mercato di decoder a prezzi accessibili;
- c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.
- 2. Entro trenta giorni dal completamento dell'accertamento di cui al comma 1, l'Autorità invia una relazione al Governo ed alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nella quale dà conto dell'accertamento effettuato. Ove l'Autorità accerti che non si siano verificate le predette condizioni, adotta i provvedimenti indicati dal comma 7 dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
- 3. Fino alla data di adozione delle deliberazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è consentito alle emittenti che superino i limiti di cui ai commi 6, 7 e 11 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, di proseguire l'esercizio delle reti eccedenti tali limiti e alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di avvalersi di risorse pubblicitarie su tutte le proprie reti televisive analogiche e digitali.

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 2003.

CIAMPI

Berlusconi – Gasparri

Visto, il Guardasigilli: Castelli